

« Il Ministero deve trasmettere alle Commissioni i documenti che esse richiedono; in caso di rifiuto, la Commissione chiama giudice la Camera.

« Il Ministero deve pure comunicare immediatamente alla Camera le desistenze o cessazioni di una procedura iniziata, per causa di amnistia, recessione di parte, o per qualsiasi altro motivo.

« La Commissione deve in ogni caso riferire alla Camera nel termine di giorni 30 dalla data della sua costituzione.

« Quando siano passati 15 giorni, o 30 giorni se vi sia stata richiesta di documenti, il Presidente annunzia alla Camera che la domanda sarà iscritta cinque giorni dopo all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni ».

Non essendovi osservazioni in contrario, l'articolo 75 rimane così modificato.

« Art. 77. — I deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza. Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione oppure il Presidente avrà annunziato alla Camera che le iscrizioni sono aperte.

« I deputati hanno la parola nell'ordine di iscrizione sino alla chiusura ».

Onorevole relatore, vuole spiegare la ragione di queste proposte ?

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la modalità della iscrizione *pro* o *contro* sarebbe teoricamente apprezzabilissima, perchè predeterminerebbe che gli oratori favorevoli e contrari si alternassero nella discussione.

Avviene peraltro che questa, che doveva essere una regola utile, in pratica non serve più a nulla, perchè i deputati si iscrivono *pro* o *contro* non in relazione al pensiero che intendono manifestare in sede di discussione, bensì unicamente in relazione alla maggiore o minore opportunità che la iscrizione nell'una o nell'altra lista dà loro di parlare nel momento che ritengono più utile.

Dato questo fallimento pratico della norma, fallimento universalmente constatato, conviene prendere atto dei risultati dell'esperienza, riconoscendo che questa disposizione ormai ha perduto la sua ragione d'essere.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, l'articolo 77 rimane così modificato.

« Art. 78. — Gli oratori parlano di ordinario dalla tribuna nelle discussioni generali dei disegni di legge, dei bilanci, delle mozioni od interpellanze. Negli altri casi parlano dal proprio scanno. Le relazioni sono presentate in seduta pubblica alla Presidenza che ne dà annunzio alla Camera ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Voglio esprimere il mio pensiero recisamente contrario all'istituzione della tribuna per diverse ragioni. Abbandono l'esperienza storica, non mi fermo al pericolo imminente sopra il nostro temperamento d'italiani, che è quello della retorica. Oggi il discorso che fa il deputato dal proprio scanno è un discorso semplice, piano, non c'è nemmeno bisogno di alzare la voce e di dare la tonalità vigorosa che la tribuna imporrà sempre.

Il salire alla tribuna è già per se stesso un atto retorico. Il deputato dovrà parlare più forte, il deputato dovrà parlare al pubblico, il deputato dovrà prepararsi ad un discorso togato, accademico. (*Commenti*).

Non crediate, onorevoli colleghi, che si faranno meno chiacchiere. Ognuno sentirà in sè una spinta naturale di amor proprio, sentirà di dover fare la sua apparizione alla tribuna quasi per darsi delle arie di grande uomo — parlo per me — anche se le condizioni fisiche eventualmente non glielo consentissero.

Ognuno salirà alla tribuna con la preoccupazione che la stampa dovrà notare il deputato che sale alla tribuna, ognuno si sentirà in dovere di rivolgere il suo discorso ad un grandioso pubblico. (*Commenti*).

Dal banco del deputato invece c'è una maggiore serenità. Persino la Commissione se n'è resa conto e invece di ammettere l'istituzione della tribuna per tutti i discorsi, ha voluto fare una tribuna a sistema ridotto limitandone l'uso per i discorsi di grande stile, cioè per le discussioni generali e per le interpellanze, rimanendo fermo che si possa parlare dal proprio scanno nella discussione degli articoli delle leggi e nelle interrogazioni.

Ora vale la pena di creare questo espediente oratorio che la Camera da che è stata istituita, non ebbe mai ? Vogliamo noi creare il pergamo da cui vibri la parola del deputato per risuonare dentro e fuori di qui...